

Art. 17 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1 Per poter conseguire il titolo finale, lo studente deve presentare domanda di conseguimento titolo entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle Competenti strutture didattiche e dalla Segreteria Studenti, previo versamento del contributo per il rilascio del diploma originale di laurea, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Per presentare la domanda di conseguimento titolo lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi, in possesso di un piano di studio approvato, e può essere in difetto di non più di 3 attività, fatti salvi i corsi di studio dell'area sanitaria.

3. Le prove finali dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli, distribuiti, nell'anno accademico, su tre periodi: da giugno a luglio, da settembre a novembre, da febbraio a marzo.

4. Per ogni corso di studio, la Segreteria Studenti rende noti, con appositi avvisi pubblicati sul proprio sito web, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.

5. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale disciplinati dai DD.MM 509/99 e 270/2004 la media finale di laurea è calcolata, in maniera ponderata sui crediti formativi acquisiti con gli esami recanti una votazione numerica, secondo la seguente formula:

media ponderata su 30: somma dei voti moltiplicati per i rispettivi crediti/somma dei crediti previsti per gli esami che concorrono alla media

media su 110: risultato della media ponderata su 30 x 110/30.

Per i corsi disciplinati dagli ordinamenti previgenti si applica il criterio della media aritmetica semplice.

Qualora previsto dai regolamenti dei corsi di studio le lodi acquisite possono dar luogo a punti aggiuntivi in sede di assegnazione del punteggio di laurea.

6. In occasione delle sedute di laurea, la Segreteria Studenti predispone per ogni laureando o diplomando una certificazione che riporta i dati anagrafici, la carriera e la media finale degli esami.

Tale documento deve essere firmato dal Presidente della Commissione in occasione della seduta di laurea e deve riportare la votazione finale attribuita al candidato.

La valutazione preliminare delle attività svolte per la preparazione della prova finale, di cui all'art. 26, comma 8 del Regolamento didattico di ateneo, non costituisce momento ufficiale ai fini del conseguimento del titolo accademico.

7. Il verbale di laurea è firmato da tutta la Commissione; a conclusione di ogni seduta deve essere consegnato alla Segreteria Studenti unitamente alle certificazioni di carriera di ciascun laureato. Il Presidente della Commissione è responsabile dei verbali di laurea.

8. I titoli accademici sono rilasciati dal Rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

9. Qualora previsto dai regolamenti dei corsi di studio, la lode conseguita negli esami di profitto può dar luogo a punti aggiuntivi in sede di assegnazione del punteggio di laurea.